



Il Sindacato.

Congedi pagati (art. 20 CCNL)

- Proprio matrimonio o registrazione unione domestica: 3 giorni
- Matrimonio genitori, fratello, sorella, figlio: 1 giorno
- Congedo paternità: 5 giorni
- Decesso parenti stretti (dalla morte alla sepoltura): da 1 a 3 giorni
- Reclutamento militare (dalla convocazione): fino a 3 giorni
- Proprio trasloco: da 1 a 2 giorni
- Ricerca di un impiego (dopo disdetta): 2 giorni al massimo

Assicurazione indennità di malattia (art. 23 CCNL)

Deve essere stipulata un'assicurazione di indennità malattia che copra il salario per 720 giorni; durante il periodo di carenza, al massimo 60 giorni, il datore di lavoro è tenuto a pagare l'88% del salario lordo, in seguito l'80%.

Assicurazione infortuni (art. 25 CCNL)

Il datore di lavoro deve assicurare il lavoratore contro l'infortunio. Il lavoratore ha diritto i primi 2 giorni successivi l'infortunio all'88% del salario lordo, in seguito l'80% - 100% a collaboratori con l'obbligo d'assistenza legale per un periodo limitato in base alla "scale bernese".

Previdenza professionale (2° pilastro) (art. 27 CCNL)

L'assicurazione è obbligatoria. Il datore di lavoro deve assicurare il collaboratore secondo le prescrizioni della LPP.

Vitto e alloggio (art. 29 CCNL)

Per principio, vanno conteggiati solo i pasti effettivamente consumati. Questo vale anche per la determinazione delle deduzioni forfetarie.

Durante le vacanze, in caso di malattia, infortunio, ecc. pure le deduzioni forfetarie vengono ridotte. Fatevi inserire sul contratto di lavoro le modalità di pagamento in modo chiaro.

Biancheria e abiti da lavoro (art. 30 CCNL)

Se l'impresa non provvede a lavare e stirare gli abiti da lavoro per cuochi e pasticceri, allora deve pagare CHF 50.00 al mese. L'impresa si fa carico di lavare e stirare giacche e grembiuli, se non dovesse essere il caso deve versare CHF 50.00 per giacche e CHF 20.00 per grembiuli al mese.

Piano di lavoro/ Controllo dell'orario di lavoro (art. 21 CCNL)

Il datore di lavoro deve registrare obbligatoriamente l'orario di lavoro effettivo e i riposi. Deve inoltre farlo firmare al collaboratore ogni fine mese. Il collaboratore può richiedere in qualsiasi momento informazioni (registrate sempre l'orario di lavoro su un calendario a parte).

Contributi

I datori di lavoro trattengono ai collaboratori CHF 89.00 annui che vengono versati all'ufficio di controllo del CCNL.

Per gli iscritti al sindacato Unia, vengono rimborsati CHF 96.00 annui (CHF 8.00 al mese).

Alberghiero e ristorazione

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2021



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Lugano	segretariato regionale	via Canonica 3	091 910 50 70
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgeti ai nostri uffici!

Salari minimi 2021 art. 10 CCNL

* base settimanale 42 ore
CFP = certificato federale di formazione pratica
AFC = attestato federale di capacità

	Mensile	* Orario
I Collaboratori senza apprendistato professionale		
a) Collaboratori senza apprendistato cat. I	CHF 3'470.00	* CHF 19.07
b) Conseguimento della formazione Progresso	CHF 3'675.00	* CHF 20.19
Riduzione dell'8% al primo impiego massimo 12 mesi. Per tutte le persone senza diploma già impiegate nel settore, la durata massima della riduzione è di 3 mesi.		
a) Collaboratori senza apprendistato cat. I	CHF 3'192.40	* CHF 17.54
Collaboratori con apprendistato professionale o formazione equivalente		
II Formazione professionale di base di 2 anni con CFP	CHF 3'785.00	* CHF 20.80
III.a) Formazione professionale di base di 3 o 4 anni con AFC	CHF 4'195.00	* CHF 23.05
III.b) Collaboratori che hanno concluso la formazione di base con AFC oltre formazione e 6 giorni di perfezionamento	CHF 4'295.00	* CHF 23.60
Personale con diploma (categorie salariali II e IIIa): unicamente per il primo impiego la riduzione dell'8% può essere applicata durante al massimo 3 mesi		
Riduzione valida solo se stipulata per iscritto nel contratto di lavoro.		
Collaboratori con esame di professione secondo l'art. 27 let. a LFPr		
IV Con esame professionale art. 27 let. a) LFPr	CHF 4'910.00	* CHF 26.98

Ore supplementari (art. 15 CCNL)

Le ore di lavoro oltre la media settimanale devono essere compensate in tempo libero di pari durata. Se non fosse possibile devono essere retribuite con un supplemento del 25% - solo in casi particolari.

Se alla fine del mese il saldo delle ore supplementari supera le 200 ore, le ore superiori a 200 ore devono obbligatoriamente essere pagate con il salario del mese successivo.

Secondo la legge sul lavoro, un collaboratore svolge un lavoro straordinario quando supera la durata massima della settimana lavorativa, che secondo l'art. 9 della legge sul lavoro è in linea di massima di 50 ore.

Periodo di prova (art. 5 CCNL)

Il periodo di prova dura 14 giorni; può essere prolungato fino ad un massimo di 3 mesi, solo se stabilito per iscritto. Nel periodo di prova il termine di disdetta è di 3 giorni, prolungabile previo accordo.

Termine di disdetta (art. 6 CCNL)

Trascorso il periodo di prova il termine di disdetta è di 1 mese, dal 6° anno di lavoro di 2 mesi. Per le aziende che lavorano stagionalmente, se il contratto di lavoro non prevede la scadenza per iscritto, l'azienda deve comunicare la fine della stagione almeno 14 giorni prima.

13a mensilità (art. 12 CCNL)

100% (8.33%) del salario lordo totale dal 1° giorno di lavoro.

Pagamento del salario (art. 14 CCNL)

Il salario deve essere pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese. Per salari a percentuale o se stabilito per iscritto, il pagamento può avvenire al più tardi il 4° del mese successivo. Al dipendente deve essere consegnato mensilmente un conteggio salariale dettagliato.

Durata del lavoro (art. 15 CCNL)

42 ore settimanali in generale

45 ore settimanali per aziende

piccole (aziende piccole: oltre al datore di lavoro, massimo 4 collaboratori a tempo pieno o 6 a tempo parziale (400%).

43.5 ore per aziende stagionali

Aziende aperte soltanto in determinati periodi dell'anno o con più periodi di alta stagione, che hanno la concezione dello statuto di azienda stagionale approvato.

Giorni di riposo (art. 16 CCNL)

Di diritto sono 2 giorni di riposo a settimana, obbligatorio almeno 1 giorno intero, il resto può essere ripartito in due mezze giornate - si intende l'intervallo di tempo fino alle ore 12.00 oppure di pomeriggio a partire dalle ore 14.30 al più tardi fino all'inizio del riposo notturno. La durata del lavoro non deve superare le 5 ore e può essere interrotta soltanto dalla pausa per la consumazione dei pasti.

I giorni di riposo non effettuati devono essere compensati entro un periodo ragionevole, oppure pagati con 1/22 del salario lordo. Il lavoratore può essere impiegato per 7 giorni consecutivi se l'orario di lavoro giornaliero non è superiore alle 9 ore e se immediatamente dopo il settimo giorno, vengono concesse almeno 83 ore di libero consecutive.

Vacanze (art. 17 CCNL)

Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno (35 giorni civili per anno, 2,92 giorni al mese). Se pagate nell'ambito di un salario orario 10.65% oppure 1/30 del salario lordo.

Giorni festivi (art. 18 CCNL)

Di diritto sono 6 giorni festivi retribuiti per ogni anno civile. Può essere compensato con 1/2 giornata di libero al mese, oppure pagato con 1/22 del salario lordo mensile o 2,27% di supplemento sul salario orario.

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi